

ASSOCIAZIONE CULTURALE

# IL CANTO DELLE MUSE ROVIGO MUSICA ANTICA

## S T A T U T O

### **Articolo 1 – Denominazione, Sede, Durata**

E' costituita con sede in Rovigo l'Associazione Culturale IL CANTO DELLE MUSE – ROVIGO MUSICA ANTICA, con durata illimitata. Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. La variazione della sede nell'ambito del territorio regionale non rappresenta modifica del presente Statuto.

### **Articolo 2 – Scopi**

L'Associazione ha carattere culturale senza fini di lucro. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciali per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. L'Associazione si prefigura come associazione culturale, di formazione extrascolastica della persona e di promozione sociale, sia in ambito dilettantistico-amatoriale sia in ambito professionale. Si prefigge di promuovere, anche attraverso l'ausilio di collaboratori di riconosciuta professionalità in campo musicale e culturale, attività artistiche di carattere musicale, coreutico e teatrale presso Amministrazioni Pubbliche ed Enti o persone private, al fine di divulgare la conoscenza e la pratica della musica, della danza e del teatro dei secoli XVI, XVII e XVIII. Tali attività possono consistere nell'organizzazione di Corsi, Masterclass, Stage, Scuole e Laboratori Musicali, Concerti, Rassegne concertistiche, allestimenti di Opere liriche ed eventi culturali, oltre alla produzione di materiale documentario sia cartaceo (trascrizioni musicali, atti di conferenze, studi musicologici), sia elettronico (cd, dvd e altre tecnologie future). Dette attività hanno inoltre lo scopo di portare alla riscoperta ed alla divulgazione di opere musicali poco o mai eseguite in tempi moderni e di formare e valorizzare giovani musicisti e professionalità locali, nell'ottica della valorizzazione, ove sia possibile, dei territori nei quali prendono forma i progetti proposti.

### **Articolo 3 – Collaborazioni, Adesioni**

L'Associazione raccoglie in sé e sviluppa autonomamente anche le esperienze di associazioni quali l'Associazione *Polifonico Città di Rovigo* (rappresentata da Stefano Benà, Socio Fondatore), l'Associazione *La Pifarescha* (rappresentata da Mauro Morini, Socio Fondatore), l'Associazione *Consortium Carissimi* (rappresentata da Marco Scavazza, Socio Fondatore), l'Associazione *De labyrintho* (rappresentata da Valter Testolin, Socio Fondatore) e l'Associazione *Collegium Musicum "Antonio Burlini"* (rappresentata da Vittorio Zanon, Socio Fondatore). L'Associazione stessa potrà aderire ad altri Enti ed Associazioni, pubbliche o private, italiane o estere aventi scopi e finalità analoghe.

### **Articolo 4 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati ed enti pubblici, dei privati e dei terzi in genere, nonché da beni immobili provenienti da donazioni e lasciti, od acquistati direttamente dall'Associazione stessa o a questa derivati a qualsiasi altro titolo. Ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 5 – Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Presidente Onorario

- 3) il Consiglio Direttivo
- 4) il Presidente
- 5) il Vice Presidente
- 6) il Segretario-Tesoriere

## **Articolo 6 – Soci, Assemblea**

Sono Soci dell'Associazione:

- 1) i Soci Fondatori;
- 2) i Soci Effettivi, ovvero qualsiasi persona fisica od organismi con o senza personalità giuridica, di riconosciuta statura professionale musicale o culturale, che abbiano fatto richiesta di adesione e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo;
- 3) i Soci Corsisti, ovvero qualsiasi persona fisica che condivida gli scopi dell'Associazione e desideri partecipare alla realizzazione dei progetti formativi e culturali proposti annualmente dall'Associazione, che abbia fatto richiesta di adesione e sia stata ammessa dal Consiglio Direttivo;
- 4) i Soci Onorari, ovvero quelle persone o Enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione attraverso una costante e rilevante opera di supporto a suo favore, nominati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio Effettivo o di Socio Corsista si acquisisce su domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo che, esaminata la richiesta, si esprime insindacabilmente sull'accettazione. I Soci, previo pagamento della quota annuale di iscrizione e di un contributo spese determinato dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle attività di formazione artistico-musicale e di promozione culturale organizzate dall'Associazione. La qualità di Socio decade nel caso in cui il Consiglio Direttivo giudichi inappropriato il comportamento dello stesso, per atti lesivi o comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo proporrà l'eventuale decadimento del Socio dalla sua carica all'Assemblea, la quale approverà o meno la proposta del Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può fare ricorso all'Assemblea, la quale delibererà in merito nella prima seduta utile. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. La qualifica di Socio viene meno per il ritardato pagamento dei contributi per oltre 2 (due) mesi.

L'Assemblea dell'Associazione, costituita da tutti i Soci, indica gli indirizzi generali di politica culturale dell'istituzione.

All'Assemblea compete altresì:

- 1) eleggere il Consiglio Direttivo e gli eventuali Presidenti Onorari;
- 2) approvare il programma di attività nelle sue linee generali;
- 3) approvare i rendiconti annuali;
- 4) deliberare sull'espulsione dei Soci;
- 5) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- 6) determinare il contributo annuale a carico dei Soci;
- 7) fissare eventuali emolumenti al Presidente e al Vice Presidente, nonché la quantificazione degli eventuali gettoni di presenza a favore dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica e con avviso cartaceo affisso nella sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti qualora sia presente uno dei membri del Consiglio Direttivo o uno dei Presidenti, e comunque con un numero di presenti non inferiore a 3 (tre). Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, per alzata di mano o per acclamazione a scelta dell'Assemblea, e le deliberazioni sono valide purché adottate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente statuto impegnano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

## **Articolo 7 – Presidente Onorario**

I Presidenti Onorari eletti dall'Assemblea sono invitati a partecipare alle sue riunioni e possono assumere, su richiesta del Consiglio Direttivo, particolari compiti di rappresentanza.

## **Articolo 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente a mezzo posta elettronica o telefonicamente almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono

valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vice Presidente in assenza del primo. Al Consiglio Direttivo competono tutte le iniziative volte alla attuazione degli scopi istituzionali. In particolare esso ha il compito di predisporre i rendiconti annuali, di assumere il personale occorrente e determinare le mansioni, di nominare i consulenti culturali, artistici e tecnici nonché di fissare i compensi relativi. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere dell'Associazione scegliendoli fra i suoi componenti. L'elezione è validamente adottata dalla maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 9 – Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può essere delegato al compimento di atti di competenza degli Organi Collegiali. In caso di urgenza può assumere direttamente deliberazioni anche di stretta competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo alla prima riunione successiva. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni. Oltre ai compiti previsti nel presente articolo, eventuali aggiuntivi compiti del Vice Presidente vengono determinati dal Consiglio Direttivo subito dopo la sua elezione. Il Segretario-Tesoriere ha il compito di compilare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso, sovrintendere e attuare i servizi amministrativi dell'Associazione, custodire responsabilmente i fondi dell'Associazione tenendone la contabilità secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre - dal punto di vista contabile - il rendiconto economico e finanziario annuale.

#### **Articolo 10 – Durata delle Cariche**

Le cariche sociali dell'Associazione hanno la durata di 3 (tre) anni dalla nomina e possono essere rinnovabili.

#### **Articolo 11 – Anno sociale**

L'anno sociale dell'Associazione va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 12 – Diritti e Doveri degli associati**

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni eventuali, oltre che per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche degli organi amministrativi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare altro socio, che non può ricevere più di una delega. Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili e non possono essere ceduti o trasferiti a nessun titolo, ad eccezione che per causa di morte dell'associato. Gli associati hanno diritto di presentare le loro istanze agli organi statutari, i quali opereranno al meglio per la risoluzione dei motivi delle istanze stesse. Gli associati hanno l'obbligo di apportare il massimo impegno per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In qualsiasi momento il Socio ha il diritto di dimissioni dalla propria carica, previa comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Articolo 13 – Controversie**

Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione del presente Statuto sarà trattata da un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti in causa più un presidente eletto dai membri stessi. In mancanza di accordo la controversia sarà trattata dal Presidente del Tribunale di Rovigo. Il Collegio Arbitrale giudicherà dispensato da ogni formalità di rito.

#### **Articolo 14 – Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio esistente, effettuati eventuali pagamenti e risarcimenti, sarà devoluto ad Enti od Istituzioni con finalità analoghe, designati dall'Assemblea, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.